




Dipartimento
delle Finanze

RECEPIMENTO DEL PACCHETTO E-COMMERCE



RECEPIMENTO DEL PACCHETTO E-COMMERCE NELLA NORMATIVA ITALIANA: L'ITER



RECEPIMENTO DEL PACCHETTO “E-COMMERCE” NELLA NORMATIVA ITALIANA – LE MODIFICHE DI MAGGIOR RILIEVO

Nuove regole IVA applicabili dal 1° luglio 2021 Decreto legislativo di recepimento

| Definizione delle vendite a distanza | Soglia UE di 10.000 euro | La piattaforma diventa venditore presunto in alcune ipotesi | esenzioni operazioni verso la piattaforma obblighi di documentazione per la piattaforma anche se non venditore presunto | MOSS esteso agli altri servizi B2C, alle vendite a distanza intraUE e a certe vendite domestiche di beni (OSS non-UE scheme e UE scheme) | Regime speciale per le vendite a distanza di beni importati di valore intrinseco non superiore a 150 euro (IOSS) | Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione | Eliminata l'esenzione IVA per le importazioni di valore trascurabile |
|---|--|---|--|--|--|---|--|
| Decreto Legge n. 331/1993 (Disciplina IVA per le vendite intracomunitarie di beni) Modificato | D.P.R. n. 633/1972 (Disciplina generale IVA e regole IVA per le importazioni) Modificato | | | | | Articolo 5 del Regolamento n. 489/1997 (Esenzioni per le importazioni di beni) Abrogato | |

LA DEFINIZIONE DI VENDITE A DISTANZA

Articolo 38-bis d.l. n. 331/1993 recepimento articolo 14, paragrafo 4 direttiva 2006/112/CE aggiunto dalla Direttiva (UE) 2017/2455

Vendite a distanza intracomunitarie: cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto, a partire da uno Stato membro in un altro a destinazione di non soggetti d'imposta o di soggetti passivi che non applicano e l'IVA sugli acquisti intracomunitari

Vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi: cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto, da un territorio o Paese terzo con arrivo in uno Stato UE a destinazione di non soggetti d'imposta o di soggetti passivi che non applicano l'IVA sugli acquisti intracomunitari

Beni esclusi: mezzi di trasporto nuovi, beni soggetti ad accisa per le cessioni nei confronti del cosiddetto «gruppo dei quattro» (agricoltori forfettari; soggetti privi del diritto a detrazione; soggetti passivi che applicano il regime del margine, enti non soggetti passivi); beni da montare da parte del fornitore, beni usati

VENDITE A DISTANZA TRASPORTO A CURA DEL FORNITORE

Comitato IVA (Working Paper n. 855 del 2015)

L'intervento nel trasporto può essere anche indiretto

Articolo 5-bis del Regolamento n. 282/2011, inserito dal Regolamento n. 2026/2019

Il concetto di «intervento anche indiretto nel trasporto» è ampio e tende a evitare che attraverso un frazionamento artificioso di diritti e obblighi tra le parti si alterino le regole di territorialità

i beni sono considerati spediti o trasportati da o per conto del fornitore, quando: a) la spedizione o il trasporto dei beni è subappaltato a un terzo che consegna i beni all'acquirente; b) il fornitore assume la responsabilità totale o parziale della consegna dei beni all'acquirente; c) il fornitore fattura e riscuote le spese di trasporto dall'acquirente e lo trasferisce al trasportatore; d) il fornitore promuove con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo presso l'acquirente, mette in contatto l'acquirente e un terzo o dando al terzo le indicazioni per la consegna dei beni al consumatore.

I beni non siano stati spediti o trasportati da o per conto del fornitore quando l'acquirente effettua egli stesso il trasporto dei beni o ne organizza la consegna con un terzo e il fornitore non interviene per coadiuvarne l'organizzazione.

TERRITORIALITA' VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE

Soglia unionale di 10.000 nell'anno in corso e in quello precedente

Entro tale soglia le vendite a distanza intracomunitarie e i servizi transfrontalieri TTE sono tassati nello Stato del fornitore/Stato di partenza. La soglia si applica sia al fornitore che al fornitore presunto



Art. 40 e art. 41 del d.l. n. 331/93 e art. 7-octies, comma 2, lettera b), del D.P.R. n.633/1972 recepimento art. 59-quater della Direttiva 2006/112/CE aggiunto dalla Direttiva (UE) 2017/2455

Decreto legislativo n. 45 del 2000 ha introdotto la soglia di euro 10.000 per servizi TTE (recepimento articolo 1 direttiva (UE) 2017/2455)



È stata modificata la soglia prevista dalla normativa oggi vigente che prevede per le vendite a distanza effettuate in Italia la soglia di «protezione» di 35.000 euro

La soglia non si applica a fornitori extra UE, a fornitori UE stabiliti in più Stati membri, alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi



Le «note esplicative» emanate dalla Commissione UE precisano che affinché la soglia sia applicabile il fornitore deve essere stabilito in un solo Stato e i beni devono partire dallo Stato membro di stabilimento (esempio 4, pag. 45). I beni spediti da depositi presenti in un altro Stato membro sono sempre tassati a destinazione

LA PIATTAFORMA COME VENDITORE PRESUNTO PER LE VENDITE A DISTANZA

Articolo 2-bis del D.P.R. n. 633/1972 Particolare ipotesi di presupposto oggettivo d'imposta recepimento articolo 14-bis della direttiva 2006/112/CE inserito dalla direttiva (UE) n. 2017/2544

un'interfaccia elettronica si considera soggetto rivenditore: a) per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro (effettuate da soggetti UE e da soggetti non UE); b) per le cessioni di beni effettuate nella Comunità (vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite domestiche) da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo

Art. 10, comma 3, e art. 19, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 recepimento articolo 136-bis della direttiva 2006/112/CE inserito dalla direttiva (UE) n. 2019/1995

Esenzione IVA con diritto a detrazione per le cessioni effettuate dal fornitore presunto nei confronti della piattaforma

Art. 38-bis , comma 4, del D.L. n. 331/1993 il trasporto dei beni, ai fini della individuazione del luogo di cessione è attribuito alla cessione B2C imputata alla piattaforma. La cessione B2B effettuata nei confronti della piattaforma è una cessione «senza trasporto» realizzata nel Paese in cui i beni si trovano prima della partenza

Art. 6, comma settimo, del DPR n. 633/1972: il fatto generatore delle due cessioni (B2B e B2C) coincide e si verifica nel momento in cui il pagamento è stato accettato (art. 41-bis Reg. (UE) 2019/2026)

QUANDO LA PIATTAFORMA FACILITA LE VENDITE A DISTANZA

art. 5- ter del Reg. (UE) n. 282/2011 inserito dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2026

Il termine «facilita» indica l'uso di un'interfaccia elettronica per consentire a un acquirente e a un fornitore che offre beni in vendita tramite l'interfaccia elettronica di entrare in contatto tra loro

un soggetto passivo non facilita una cessione se, direttamente o indirettamente, non stabilisce alcuno dei termini e delle condizioni della cessione, non partecipa all'autorizzazione della riscossione presso l'acquirente del pagamento, non partecipa all'ordinazione o alla consegna dei beni. Inoltre, non facilita la cessione se effettua unicamente una delle operazioni seguenti: il trattamento dei pagamenti, la catalogazione o la pubblicità di beni, reindirizza o trasferisce acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione

un soggetto passivo non facilita la cessione se effettua unicamente una delle operazioni seguenti: il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni, la catalogazione o la pubblicità di beni, reindirizza o trasferisce acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione

art. 5-quinques Reg. (UE) n. 282/2011 inserito dal Reg. (UE) n. 2019/2026 - Presunzione dello status del venditore (soggetto passivo salvo informazioni contrarie fornite dal venditore o da terzi) ; presunzione status dell'acquirente (persona non soggetto passivo salvo che sia stato fornito il numero di partita IVA)

art. 5-quater Reg. di esecuzione (UE) n. 282/2011 inserito dal Reg.(UE) n. 2019/2026 (Responsabilità della piattaforma): la piattaforma a determinate condizioni non è considerata responsabile del pagamento di un importo di IVA superiore a quello che ha dichiarato e pagato su tali cessioni

IMPORTAZIONI DI VALORE TRASCURABILE: COSA CAMBIA ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO N. 489/1997 ABROGATO DALL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO

Dal 1° luglio 2021 tutti i beni commerciali importati nell'UE da un paese terzo o da un territorio terzo saranno soggetti ad IVA indipendentemente dal loro valore. Viene introdotto un nuovo concetto, ossia quello delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi



L'esenzione dai dazi doganali per i beni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 euro importati nell'UE resta invece in vigore

REGIMI OSS E IOSS: SOGGETTI AMMESSI E OPERAZIONI INTERESSATE

| | Regime Oss non-UE | Regime Oss UE | Regime IoSS |
|-------------------------------------|---|--|--|
| Tipi di cessioni/prestazioni | TUTTE le prestazioni di servizi B2C a favore di destinatari nell'UE | a) TUTTE le prestazioni intraUE di servizi B2C b) Vendite a distanza intracomunitarie di beni c) cessioni nazionali di beni B2C facilitate da interfacce elettroniche | Vendite a distanza di beni importati ≤ 150 euro |
| Soggetti passivi | Non stabiliti nell'UE (Anche se identificati in uno Stato membro per altre operazioni) | a) Stabiliti nell'UE per le prestazioni di servizi b) Stabiliti nell'UE e fuori dall'UE per le cessioni di beni c) Interfacce elettroniche stabilite nell'UE e fuori dall'UE | Stabiliti nell'UE e fuori dall'UE, comprese le interfacce elettroniche |

Un soggetto non stabilito nella UE che effettua prestazioni di servizi a consumato finali nella UE, vendite a distanza intracomunitarie e vendite a distanza di beni importati dovrà identificarsi al regime OSS-non UE, OSS –Ue e IOSS

LA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE FISCALE: QUANDO

REGIME IOSS:

Un soggetto passivo non UE che si avvale del regime IOSS **deve designare un rappresentante fiscale (ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972)** stabilito in Italia responsabile del pagamento dell'IVA e dell'adempimento degli obblighi IOSS, in nome e per conto del soggetto passivo che lo ha nominato.

I soggetti passivi stabiliti in Italia possono nominare un rappresentante ai fini del regime IOSS

REGIME IOSS:

L'Italia non richiede requisiti aggiuntivi (ad es. una garanzia)

REGIME OSS-NON UE:

L'Italia, in linea con la normativa UE, non richiede ai fornitori extracomunitari di nominare un rappresentante fiscale per utilizzare il regime OSS non-UE

REGIME OSS-UE:

Nel regime OSS UE il soggetto passivo sarà identificato per l'OSS con lo stesso numero di identificazione IVA individuale con cui è identificato per i suoi obblighi IVA nazionali; nel caso in cui il soggetto passivo non sia residente in Italia, gli verrà attribuito un numero di partita IVA **mediante nomina del rappresentante fiscale (ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972) per le merci spedite o trasportate dall'Italia**

OSS: COME FUNZIONA

ARTICOLI 74-QUINQUIES (OSS NON UE) E 74-SEXIES (OSS UE) DEL D.P.R. N. 633/1972
MODIFICATI DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. R) E S), DEL DECRETO LEGISLATIVO DI
RECEPIMENTO

Un fornitore che ricorre al regime non UE o al regime UE o un fornitore presunto che ricorre al regime UE cosa deve fare?

Sono dispensati dagli obblighi del titolo II (fatturazione , registrazione, dichiarazione IVA ordinaria). Se è emessa fattura si applicano le disposizioni di cui all' articolo 21

Il fornitore che presenta dichiarazione IVA per attività che non rientrano nel regime speciale, può esercitare il diritto alla detrazione per i beni e i servizi acquistati o importati per effettuare le operazioni OSS

Il fornitore che opta per il regime OSS deve utilizzare il regime per tutte le operazioni che vi rientrano

Effettuare versamento trimestrale dell'IVA dichiarata nella dichiarazione OSS allo Stato membro di identificazione (aggiornamento decreto ministeriale)

MODIFICHE ALLA DICHIARAZIONE: COSA CAMBIA COMMA 6-BIS DELL'ARTICOLO 74-QUINQUIES DEL D.P.R. N. 633/1972, AGGIUNTO NELL'ARTICOLO 74-QUINQUIES

Dichiarazione contiene informazioni dettagliate su imponibile, imposta e aliquote applicabili (distinte per stato di consumo e per stabili organizzazioni; le vendite intracomunitarie devono essere distinte anche in base allo stato di partenza dei beni; devono essere indicate distintamente le operazioni intracomunitarie e le operazioni domestiche effettuate dal «fornitore presunto»)

Dichiarazione presentata entro il mese successivo (anziché entro il giorno 20 del mese successivo)

La dichiarazione può essere rettificata entro tre anni con la dichiarazione dei successivi periodo d'imposta (indicando lo Stato membro di consumo, il periodo di imposta e l'importo dell'IVA in relazione al quale sono richieste le modifiche)

IOSS: COME FUNZIONA

ARTICOLO 74-SEXIES.1 INSERITO NEL D.P.R. N. 633/1972 DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. T), DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO

REGISTRAZIONE ALL'IOSS - il venditore/l'interfaccia elettronica ottiene un numero di identificazione IVA per l'IOSS per l'UE Valida per le importazioni in tutti gli Stati membri dell'UE

Venditore/interfaccia elettronica addebita l'IVA al momento della vendita: la cessione si considera effettuata al momento in cui il pagamento è accettato

IMPORTAZIONE NELL'UE - i beni IOSS beneficiano di un'esenzione dall'IVA se viene dichiarato un numero di identificazione IVA per l'IOSS valido per l'importazione presso le autorità doganali dell'UE (art. 68 DPR n. 633/1972)

DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL'IVA - il venditore/l'interfaccia elettronica è dispensato dagli adempimenti del titolo II del DPR n. 633 del 1972 e dichiara e versa l'IVA alle autorità fiscali dell'UE presso le quali è registrato/a. Dichiarazione IVA mensile per l'IOSS e pagamento unico

DOCUMENTAZIONE - Il venditore/l'interfaccia elettronica conserva la documentazione relativa all'elenco delle vendite per verifiche future

SANZIONI

MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 DICEMBRE 1997, N. 471, APPORTATE DALL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO

Quali sanzioni sono applicabili per tardiva o omessa dichiarazione OSS e IOSS?

Prima della modifica: stessa sanzione per omessa e per tardiva presentazione della dichiarazione MOSS (sanzione dal 240 al 120 % dovuta nel territorio dello Stato per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione)

Dopo la modifica: Distinta l'ipotesi di omessa presentazione dalla ipotesi di tardiva presentazione della dichiarazione in coerenza con i principi di proporzionalità della sanzione alla tipologia e al grado della violazione commessa stabiliti dalla Corte di Giustizia UE (cfr. inter alia, sentenza del 17 luglio 2014, Equoland Soc. coop)

Presentazione della dichiarazione OSS e IOSS entro tre anni : sanzione dal 60% al 120% dell'ammontare dell'imposta dovuta nello Stato, con un minimo di euro 200.

Presentazione della dichiarazione OSS o IOSS entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo successivo: sanzione dal 30% al 60% per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta nello Stato, con un minimo di euro 100

REGIME SPECIALE PER LA DICHIARAZIONE E IL PAGAMENTO DELL'IVA
ALL'IMPORTAZIONE: COME FUNZIONA
ARTICOLO 74-SEXIES.1 INSERITO NEL D.P.R. N. 633/1972 DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1,
LETT. T), DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO

Beni ordinati dall'acquirente dall'esterno dell'UE

Beni dichiarati all'importazione dal dichiarante per conto dell'importatore

IVA pagata dall'acquirente al dichiarante e beni consegnati:
ALIQUOTA ORDINARIA (PZIONE PER L'ALIQUOTA RIDOTTA SE APPLICABILE)

Il dichiarante paga l'IVA riscossa entro il giorno 16 del mese successivo

IN CASO DI DUBBI...COME RICEVERE ASSISTENZA?

Sul sito istituzionale dell'Agencia
(<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/regime-opzionale-oss/infogen-regime-opzionale-oss-imprese>)
sono presenti le informazioni sui regimi ed è altresì indicata
l'esistenza di la casella email dedicata
mossitaly@agenziaentrate.it per
chiedere informazioni specifiche sull'applicazione della
normativa nazionale e comunitaria degli stessi

WORKSHOP FISCALIS "VAT IN THE DIGITAL AGE" VIRTUAL MEETING 31 MAGGIO - 2 GIUGNO 2021 PROSPETTIVE FUTURE DELLO SPORTELLO UNICO

